

Modifica delle condizioni di separazione, affido etero familiare parziale ex art. 337-ter, c.c., madre residente all'estero e padre sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno

Tribunale Mantova, 7 Maggio 2015. Pres. Mauro Bernardi. Relatore Costanza Comunale.

Modifica condizioni di separazione – Affidamento etero familiare parziale ex art. 337-ter, comma 2, c.c. - Madre residente all'estero - Padre sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno - Criticità Espatrio minore

L'art. 337 ter, comma II, c.c., nella parte in cui prevede che il tribunale possa adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole", costituisce clausola di chiusura del sistema, prevista a tutela dell'interesse del minore. Il che consente al giudice di individuare, in considerazione delle particolarità del caso concreto, modalità di affidamento e di collocazione del minore anche diverse da quelle abituali (affido esclusivo/affido condiviso; collocazione residenziale prevalente presso l'uno o l'altro genitore) tali da garantire, in presenza di obiettive e comprovate difficoltà dei genitori di prendersi cura direttamente dei figli, un equo temperamento tra l'esigenza di conservare in capo ai genitori medesimi, per quanto concretamente possibile, i diritti/doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale e l'esigenza di garantire al minore condizioni di cura, mantenimento e accudimento le più estese e tutelanti possibili. (Nella fattispecie, il Tribunale, constatata l'impossibilità del padre del minore residente in Italia di esercitare la responsabilità genitoriale a causa delle sue condizioni fisiche, l'impossibilità per la madre residente nel Regno Unito di accudire direttamente ed in modo costante il figlio, e la collocazione di fatto di quest'ultimo presso la zia materna in Italia, dimostratasi in grado di accudire in modo adeguato il nipote, ha accolto, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., la concorde richiesta delle parti di affidamento condiviso del figlio alla zia paterna ed alla madre, residente all'estero, con collocamento prevalente presso la zia paterna in Italia. Il Tribunale ha altresì disposto che la responsabilità genitoriale in relazione all'ordinaria amministrazione venga esercitata separatamente dalle madre e dalla zia affidataria e che per il rilascio dei documenti validi per espatrio sia necessario anche il consenso dell'ADS del padre, ferma restando la preventiva autorizzazione all'espatrio del minore da parte delle affidatarie.

(Massima a cura di Francesca Mironi e Rachele Campanini)

Le parti:

- preso atto che la zia del minore X, signora Y è stata nominata tutore provvisorio del minore e ha prestato rituale giuramento in data

17.04.2015, come da provvedimento che si dimette;

- preso atto della relazione psico sociale dimessa in data 30.04.2015 dal Servizio Tutela Minori distretto sociale di Mantova, dalla quale emerge che l'intenzione del minore è quella di rimanere in Italia e che la zia paterna è persona perfettamente in grado di prendersi cura del medesimo in modo adeguato;

- considerato che il padre in ragione delle sue condizioni non è in grado di esercitare la responsabilità genitoriale mentre non sussistono gravi ragioni per escludere la madre dall'affidamento del figlio;

- tenuto conto dei poteri conferiti all'ADS Z con decreto del Giudice Tutelare in data 13.12.14,

chiedono concordemente che le condizioni di separazione in essere siano modificate come segue:

- Affidare il minore X, in via condivisa, alla zia paterna Y, ed alla madre O con collocamento prevalente e residenza presso la zia paterna. La responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dalla zia e dalla madre per quanto attiene alle questioni inerenti all'ordinaria amministrazione (ivi compresa l'iscrizione alla scuola o ad attività sportive);

- Salvo diversi accordi tra gli affidatari e previe le opportune intese, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio durante i seguenti periodi:

Vacanze Natalizie

Per il periodo compreso dal 24 .12. al 06.01 di ogni anno, anche nel Regno Unito, con facoltà di vederlo e tenerlo presso di sé anche per 10 gg. continuativi o per un diverso periodo, tenuto conto delle necessità del minore in ordine allo studio ed al rientro a scuola entro la data stabilita dal legislatore e con previsione a carico della stessa delle spese di viaggio e di mantenimento;

Vacanze Estive

Da concordarsi preventivamente entro il 31/5 di ogni anno: la madre potrà tenere presso di sé nel Regno Unito il figlio X per un periodo per l'anno 2015 in corso di 60 giorni continuativi compresi nel mese di luglio e agosto, tenuto debito conto delle esigenze del minore, con obbligo per la stessa di mantenere a propria cura e spese il minore e riportarlo in Italia, entro e non oltre il 30 agosto.

Per gli anni successivi, la madre potrà tenere il minore presso di sé per 60 giorni continuativi compresi nel periodo 20 giugno - 20 agosto, tenuto debito conto delle esigenze del minore, con obbligo per la stessa di mantenere a propria cura e spese il minore e riportarlo in Italia, entro e non oltre il 20 agosto. Nel caso in cui il minore debba sostenere esami scolastici di fine anno, il periodo di 60 giorni decorrerà a partire dal termine degli esami e comunque non potrà durare oltre il 31 agosto.

Disporre altresì che il minore possa trascorrere con la zia affidataria un periodo di vacanze continuativo di giorni 7, da concordare con la madre, con mantenimento a totale carico della zia.

Resta inteso che, prima della partenza per uno dei periodi di vacanza all'estero, la madre dovrà comunicare all'ADS del padre ed alla zia affidataria, l'esatta destinazione ed i relativi recapiti telefonici affinché possano avere notizie del bambino e possano comunicare con lui.

Altri periodi

La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, anche con pernottamento, ogni qual volta dovesse venire in Italia

- Quanto al mantenimento ordinario del minore X, ciascuno dei

due affidatari vi provvederà in via esclusiva e per intero durante i periodi in cui il minore si trova presso ciascuno di essi;

- Porsi a carico della madre affidataria, nella misura del 50%, senza necessità di previo accordo con la zia affidataria e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte della medesima zia (che ha anticipato per intero la spesa), le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami e cure, anche odontoiatriche, erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi; b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto), tasse per l'iscrizione ad università pubblica (qualora il minore prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; spese per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede universitaria di studi con mezzo pubblico; c) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, per le vacanze estive, per la locazione di appartamento presso la sede universitaria, etc) saranno sempre a carico della madre al 50% secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate con la zia affidataria. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, la madre affidataria, a fronte di una richiesta scritta della zia affidataria, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
- Darsi atto che la zia affidataria Y assume l'obbligo di concorrere in proprio nella misura del 50% alle spese straordinarie indicate al punto precedente;
- Darsi atto che le Signore Y e O rilasciano sin da ora autorizzazione per l'espatrio del minore per i periodi concordati di cui al punto B) del presente verbale. Per periodi diversi da questi, l'autorizzazione all'espatrio del minore dovrà essere parimenti data, di volta in volta, dai medesimi soggetti;
- Darsi atto che Z, quale ADS di F (e come da potere conferitogli dal GT di Mantova con decreto in data 13.12.14) e la O prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio a favore del minore.
- Spese compensate.

LCS

Il Tribunale, vista la concorde richiesta delle parti, rilevato che il padre in considerazione delle sue condizioni fisiche non è in grado di esercitare la responsabilità genitoriale (sicché si giustifica l'esclusione dell'affidamento del figlio anche al medesimo), tenuto conto del fatto che il minore vive con la zia paterna e che la stessa è persona in grado di prendersi adeguata cura di lui, rilevato che l'art. 337 ter comma 2 cc consente (laddove stabilisce che il Tribunale possa assumere ogni altro

provvedimento nell'interesse del minore) di procedere all'affido etero familiare, ritenuto che nella fattispecie le modalità di affido proposte siano le uniche confacenti all'attuale interesse del minore, ritenuto che anche le altre condizioni proposte siano conformi all'interesse del minore

PQM

Visto l'art 710 cpc
modifica come da richiesta delle parti sopra riportata le condizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 del verbale di separazione in data XXXXX, omologato dal Tribunale di Mantova in data XXXX. Spese compensate
Dichiara il provvedimento immediatamente efficace